

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott. Andrea Guerrierio), ord. del 31.10.2017

Sequestro preventivo – sequestro di beni di terzi – autonomo sequestro preventivo d’urgenza – mancata convalida – perdita di efficacia.

Nel caso in cui il decreto di sequestro preventivo disponga l’apposizione del vincolo cautelare nei confronti di beni appartenenti a società sottoposte a indagine e - in via subordinata - il sequestro per equivalente nei confronti di alcuni indagati, il sequestro di beni appartenenti a terzi (nella specie, moglie divorziata e figlie) cui la polizia giudiziaria provvede non è riconducibile al provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma costituisce un autonomo sequestro preventivo disposto in via d’urgenza. Duplice è la conseguenza sul versante processuale: in primo luogo, non discendendo il fermo reale dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’impugnazione cautelare è inammissibile, posto che le censure ivi avanzate sono da riferire al sequestro di polizia giudiziaria e non già al provvedimento in concreto impugnato. In secondo luogo, il sequestro dei beni appartenenti a terzi, essendo autonomo atto di polizia giudiziaria, necessita di specifica convalida, in mancanza della quale il decreto ablativo è da considerarsi *tamquam non esset*, con conseguente possibilità di avanzare la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, ai sensi dell’art. 263 c.p.p.